

Azione Chiave 1 – KA1 Mobilità per l'apprendimento

Kick off meeting KA107 Call 2018

Società Geografica Italiana - Palazzetto Mattei in
Villa Celimontana
via della Navicella, 12 Roma

11 settembre 2018



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

La normativa europea

- Paragrafo 40 del Regolamento europeo n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013: *“Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati”*
- Articolo 124 del Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione): *“Fatte salve le disposizioni dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro”*

Scenario normativa nazionale tassazione contributi Erasmus+

Mobilità studenti (per studio o tirocinio)

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) il problema della tassazione dei contributi Erasmus+ relativi alla mobilità in uscita dall'Italia verso Paesi del Programma e verso i Paesi Terzi è stato risolto.

In merito l'[art. 1 comma 50 della Legge di stabilità 2016 \(L. 208/2015\)](#) dispone infatti:

- l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) che partecipano al programma comunitario "Erasmus+",
- l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che le erogano.

Mobilità studenti/docenti/staff in entrata da Paesi Terzi

Come chiarito nella Risoluzione n.109/E del 2009 in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del Tuir a partire dal 1° gennaio 2007, sono escluse dall'imponibile Irpef le borse di studio corrisposte a cittadini stranieri sulla base di accordi e intese internazionali.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale relativo all'Irap, in base a quanto previsto dall'art. 10-bis, comma 1, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irap, prevede espressamente l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef. Quindi tali contributi in quanto esclusi dalla base imponibile dell'Irpef, devono essere considerati irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

Mobilità dello staff in uscita

Allo stato attuale, considerata la normativa italiana vigente, i contributi unitari per il soggiorno e per il viaggio previsti dal Programma Erasmus+ non possono essere considerati esenti da imposizione fiscale.

Infatti lo svolgimento di attività all'estero (insegnamento o training) è un contributo spese rientrante nel regime fiscale delle "missioni" del personale dipendente. Si tratta infatti di un contributo riconosciuto e corrisposto a personale legato da un rapporto di lavoro dipendente; conseguentemente i rimborsi per il soggiorno calcolati sulla base dei contributi unitari ammissibili non sono tassati nel limite di euro 77,47 (come previsto dall' art.51, comma 5 del TUIR).

In sintesi la normativa fiscale italiana non consente agli enti pubblici l'erogazione di quote forfettarie al personale che partecipa alle attività di mobilità all'estero nell'ambito del programma Erasmus+.



In particolare il Decreto Ministero Affari Esteri del 23/03/2011, che ha dettato la nuova normativa di riferimento per le missioni effettuate all'estero, prevede due diverse modalità di trattamento di missione:

- Trattamento di missione con Rimborso documentato (analitico o pié di lista)
- Trattamento alternativo di missione (forfettario) sulla base di massimali nazionali. In questo caso la somma erogata a rimborso costituisce reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è quindi assoggettata per la normativa fiscale a tassazione per la parte eccedente 77,47 euro.

Mobilità Staff - Disposizioni convenzione tra AN e Beneficiario

Art. 12 della convenzione

In conformità ai documenti forniti nell'Allegato V il beneficiario deve:

- trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il sostegno finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio, supporto individuale e costo del corso ai partecipanti alle attività di mobilità, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato IV;
- oppure fornire ai partecipanti alla mobilità il supporto finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio e supporto individuale sotto forma di fornitura del servizio richiesto inerente tali categorie di budget. In questo caso, il beneficiario deve assicurare che il servizio offerto per il viaggio e il soggiorno soddisfi gli standard di qualità e di sicurezza necessari;
- combinazione delle due opzioni precedenti, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti.

Riepilogando.....

OPZIONE 1:

Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il soggiorno e per il viaggio calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e delle disposizioni nazionali (quindi senza applicare alcuna detrazione).

OPZIONE 2:

Laddove l'Istituto non possa erogare i contributi unitari ai partecipanti, può scegliere di utilizzare l'opzione 2 di rimborso prevista dall'art. 1.12 nel quale possono rientrare le seguenti casistiche:

- gestione delle prenotazioni dei voli e degli alberghi da parte dell'Istituto e rimborso dei pasti e mezzi urbani a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;
- rimborso analitico al partecipante a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;
- rimborso al partecipante delle spese di viaggio a seguito di presentazione dei documenti giustificativi e rimborso del soggiorno utilizzando il Trattamento alternativo di missione previsto Decreto Ministero Affari Esteri del 23/03/2011;
- gestione delle prenotazioni dei voli da parte dell'istituto e rimborso analitico o trattamento alternativo per il soggiorno;
- gestione delle prenotazioni degli alberghi da parte dell'istituto e rimborso analitico delle spese sostenute per il viaggio e per il soggiorno (pasti e mezzi urbani) a seguito di presentazione dei documenti giustificativi.

OPZIONE 3:

- Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il soggiorno, calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e delle disposizioni nazionali (quindi senza applicare alcuna detrazione/tassazione) e rimborsare il viaggio a seguito di presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire l'acquisto dei biglietti di viaggio;
- Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il viaggio calcolato sulla base della distance band, e rimborsare il soggiorno a seguito di presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire le prenotazioni alberghiere e rimborsare a seguito di presentazione di dg gli ulteriori costi di soggiorno

Gestione residui/economie da parte del Beneficiario

Si segnala che a seguito di uno specifico quesito la CE ha confermato che

- ❖ i fondi residui non devono essere giustificati e non saranno controllati o sottoposti a verifica
- ❖ il beneficiario può utilizzare eventuali economie o fondi residui (derivanti soprattutto dall'utilizzo dell'opzione 2) per:
 - finanziarie mobilità aggiuntive che dovranno essere rendicontate nel MT+ come mobilità a zero- grant o non-EU funded
 - Coprire spese di viaggio e soggiorno superiori ai massimali comunitari (compensazione)
 - migliorare la qualità delle mobilità o per altre attività extra

Imposta di bollo

Infine si segnala che in base a quanto previsto dall'art. 11 della Tabella del D.P.R. 642/72

I documenti e i mandati di pagamento inerenti le borse di studio sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo.

Quindi

Sui mandati di pagamento emessi a favore degli studenti non deve essere applicata (a carico dei fondi comunitari Erasmus+) l'imposta di bollo pari a Euro 2,00.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Stefania De Lellis

Capo Unità Ufficio Finanziario

Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire

055-2380700

s.delellis@indire.it